

LODO ARBITRALE R.L. n. 3 del 2019 depositato il 12 giugno 2019

R.G.A. n. 2 del 2018: A2A Calore e Servizi S.r.l. c/ Regione Lazio.

Presidente Prof. Avv. Tarullo; Arbitri Avv. Bonanni, Avv. Cavallo

Per A2A Calore e Servizi S.r.l.: Avv. Vulpetti.

Per Regione Lazio: Avv. D'Acunti.

Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione.

Art. 34, comma 5, d.lgs. n. 104 del 2010

Sebbene la cessazione della materia del contendere sia situazione non contemplata dal codice di procedura civile,

diversamente dal codice del processo amministrativo (art. 34, comma 5, d.lgs. n. 104 del 2010) e dalle disposizioni che regolano il processo tributario (art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992), essa è ormai per consolidata giurisprudenza di legittimità pienamente riconducibile al diritto vivente quale formula terminativa del giudizio, cui è possibile ricorrere anche d'ufficio, qualora la definizione del giudizio nel merito rimanga preclusa a seguito della rinuncia alla pretesa sostanziale o del venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sugli interessi in contesa, e come tale distinta dalle figure della rinuncia agli atti o all'azione.

Secondo costante giurisprudenza, si fa ricorso alla pronuncia di cessazione della materia del contendere anche quando sia stata stipulata una transazione o sia intervenuta una conciliazione fra le parti, dopo l'inizio del processo, poiché in tali casi si può appurare, de plano, il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sugli interessi in contesa, e di conseguenza viene meno il poterdovere del giudice di pronunciare sull'originario *thema decidendum*, risultando la decisione non più richiesta né necessaria, con l'effetto per cui, postulando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere il solo accertamento da parte del giudice del venir meno dell'interesse, la relativa pronuncia non ha alcuna idoneità a conseguire l'efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa.

(Nella specie il collegio arbitrale, sulla base di tali principi, ritenendo che non risulti pertanto necessaria la domanda delle parti che abbiano inteso definire transattivamente i loro rapporti, e che, al contrario, la cessazione della materia del contendere possa essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, poiché spetta al medesimo

giudicante il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto dei contendenti e preso atto altresì che nel sopravvenuto accordo transattivo era stata regolata anche l'imputazione degli onorari degli Arbitri, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere del giudizio arbitrale).